



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 DEL 27/07/2017	OGGETTO: regolamento imposta di soggiorno.
---------------------------------------	---

C O P I A

L'anno **duemila diciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, alle **ore 19,00** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta **ordinaria**, pubblica, di prima convocazione; sono presenti i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	MANDARÁ	PIETRO	P	
2	GALUPPI	ANTONELLA	P	
3	COGNATA	RICCARDO	P	
4	CANDIANO	SILVANA	P	
5	SANTODONATO	GIULIA VIRGINIA	P	
6	GIAVATTO	GIOVANNI	P	
7	ZISA	GIUSEPPINA	P	
8	CAPPELLO	SALVATORE	P	
9	SCHEMBARI	LUCIO	P	
10	AGNELLO	LUCA	P	
11	ZAGO	CHIARA	P	
12	GAMBINO	CATERINA	P	

Consiglieri assegnati: n. 12; in carica: n. 12; Presenti: n. 12; Assenti: n. 0

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, **Pietro Mandarà**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il segretario del Comune Francesco Piro.

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 12 Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto comunale e dell'articolo 2 del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, ha riconosciuto essere legale il numero degli intervenuti per potere trattare l'argomento iscritto al primo punto dell'ordine del giorno.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il **Sindaco Giovanni Barone** e l'**Assessore Filippo Frasca**

Il Presidente precisa che trattasi di proposta formulata dall'Amministrazione.

Invita l'Assessore Filippo Frasca a illustrare la proposta.

L'**Assessore Filippo Frasca** illustra la proposta di deliberazione e evidenzia che il fondamento normativo è fornito dal decreto sul federalismo municipale (articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), facendo notare che il Comune di Santa Croce Camerina finora non si è dotato di un regolamento in materia di imposta di soggiorno, nonostante la forte ispirazione turistica del territorio comunale. A dimostrazione dell'importanza della voce "turismo" nell'economia locale, espone i dati delle presenze turistiche nel 2016: n. 6865 italiani (arrivi di famiglie, singoli, gruppi organizzati) per un totale presenze di n. 33.856; n. 2566 stranieri per n. 22.194 presenze, con un totale complessivo presenze di n. 56.050.

Sottolinea che questi dati forniscono un'idea sulla grande opportunità offerta sotto il profilo dell'aumento delle entrate del Comune e che, invece, oggi, si vuole andare in questa direzione in linea con il programma amministrativo dell'attuale maggioranza.

Evidenzia che l'odierna proposta di deliberazione rispetta il dettato di legge, atteso che sono stati acquisiti tutti i pareri necessari e, preventivamente rispetto alla deliberazione della Giunta municipale, sono stati sentiti gli operatori turistici (verbale del 4 luglio 2017 - allegato alla presente deliberazione). A tale riguardo fa notare che la partecipazione degli stessi è stata notevole e che in quella occasione è stata illustrata la proposta di deliberazione oggi in esame e sono state accolte alcune correzioni emerse durante la riunione.

Con riguardo alle previsioni di entrate nel bilancio 2018 fa presente che hanno la caratteristica di entrate certe, poiché trattasi di entrate formulate sui dati dei flussi turistici ormai consolidati che addirittura sono in aumento.

Conclude invitando il Consiglio comunale a volere approvare la proposta di deliberazione perché ne deriverebbe un aumento della qualità e della quantità di servizi che il Comune potrebbe offrire a favore del territorio e dei turisti.

Chiede ed ottiene di parlare il **Consigliere Lucio Schembari** il quale osserva che il Comune di Santa Croce Camerina è classificato (con decreto dell'Assessorato regionale n. 58 del 12 ottobre 2011 come "Comune a vocazione turistica" e non "Comune turistico"); ricorda che in passato l'Amministrazione da Lui guidata aveva valutato l'ipotesi di istituire l'imposta di soggiorno e che l'ostacolo era stato rappresentato proprio dalla necessità di avere la classificazione di "Comune turistico".

Esprime perplessità per il fatto che oggi al Consiglio comunale non viene offerta una quantificazione e una progettualità sulle ipotesi di utilizzo delle somme che si prevede di incassare; lancia a tal proposito un'idea di istituzione di un servizio di trasporto a mezzo pullman (da Punta Braccetto/Casuzze/Santa Croce Camerina), evidentemente a beneficio dei turisti.

Lamenta che oggi il Comune non offre grandi servizi a favore dei turisti e che, anzi, il territorio comunale non è molto ben curato, offrendo un'immagine negativa al turista: esiste lo spettacolo negativo delle c.d. fumarole nella zona di Punta Braccetto e di Punta Secca, affiancato alle esalazioni di odori

sgradevoli dovute alle attività di fertilizzanti nelle serre; le attività di manutenzione ordinaria sulle strade non sono puntualmente svolte.

Auspica che le somme derivanti dall'imposta di soggiorno vengano veramente utilizzate per le finalità di legge e non semplicemente per aumentare le disponibilità generiche del bilancio comunale.

Conclude chiedendo i chiarimenti sulle ipotesi di utilizzo a cui pensa l'Amministrazione attiva.

L'**Assessore Filippo Frasca** risponde al Consigliere Schembari e afferma che gli uffici comunali si sono coordinati con gli Uffici della Regione Siciliana e sono stati confortati in merito alla possibilità di istituire l'imposta di soggiorno da parte del Comune di Santa Croce Camerina, anche con riguardo alla classificazione di Comune turistico e di Comune a vocazione turistica.

Con riguardo alle somme che il Comune prevede di incassare nel 2018 a titolo di imposta di soggiorno rappresenta che gli Uffici comunali, una volta approvato il regolamento, continueranno le attività di consultazione con i titolari di strutture ricettive al fine di acquisire informazioni più dettagliate sui flussi turistici e potere, conseguentemente, iscrivere nel bilancio di previsione le risorse in entrata secondo i dettami della veridicità e della certezza.

Dichiara la propria percezione: questo momento di attenzione del Comune sulle presenze turistiche contribuirà anche a far emergere un fenomeno sommerso di ospitalità che ad oggi potrebbe risultare come realizzato in una prima fase ed in via sperimentale.

Afferma che, proprio perché ci si trova nella fase di avvio, le somme che verranno iscritte in bilancio risponderanno al principio contabile della prudenza.

Condivide le preoccupazioni manifestate dal Consigliere Schembari sulla destinazione di utilizzo delle somme che verranno incassate dal Comune di Santa Croce Camerina e dichiara che le stesse sono già state manifestate anche dagli operatori del settore, tanto che nell'incontro del 4 luglio 2017 alcuni operatori turistici hanno proposto di istituire dei bus navetta, quindi imprimendo a tali somme la finalità di rilancio del turismo.

Conclude tranquillizzando il Consigliere Schembari: le somme che il Comune incasserà per imposta di soggiorno verranno veramente utilizzate per lo sviluppo economico e per il rilancio del turismo; precisa che, sempre in funzione di tale obiettivo generale, una parte delle somme verranno utilizzate per aumentare i livelli di sicurezza del territorio.

Chiede ed ottiene di parlare il **Consigliere Luca Agnello** il quale contesta che i dati previsionali forniti dall'Assessore Frasca siano approssimativi; apprezza che l'Amministrazione sta dimostrando una forte dose di buona volontà ma osserva che non basta.

Dichiara che tali sforzi appaiono positivi, soprattutto perché – secondo il suo giudizio - rispetto al vuoto che c'era prima il lavoro era molto facile.

Giudica lacunoso il lavoro offerto al Consiglio perché non ha fornito notizie dettagliate sulle presenze nelle strutture ricettive, atteso che non distingue i dati per tipologia di struttura (B&B, hotel a tre stelle, quattro stelle, ecc...). Ritiene che tale carenza di informazioni costringerà il Comune a intervenire strada facendo sul regolamento che oggi, frettolosamente, si vuole approvare.

Condivide l'esigenza di fare un regolamento ma suggerisce di farlo in maniera completa nelle sue previsioni.

Non capisce quale sia stato il percorso istruttorio da cui sono nati gli importi dell'imposta di soggiorno nelle sue varie declinazioni.

Muove gli stessi rilievi di carenza di istruttoria sulle ipotesi di esenzione: articolo 5; propone di elevare il livello di esenzione portandolo fino al 14° anno di età.

Accoglie positivamente l'idea dell'Amministrazione attiva di puntare verso la c.d. destagionalizzazione dei flussi turistici e, in funzione di ciò, propone di inserire l'esenzione per le persone che hanno più di 65 anni di età e che verranno a soggiornare nel nostro Comune nel periodo autunnale/invernale, in periodo che non è di alta stagione (marzo, aprile, ottobre).

Sull'articolazione delle tariffe propone di elevare a 1 euro la proposta di euro 0,75 – formulata con riferimento all'allegato A dello schema di regolamento.

Il **Consigliere Lucio Schembari**, riprendendo le affermazioni dell'Assessore Filippo Frasca secondo le quali l'Amministrazione attiva pensa di potere utilizzare le somme dell'imposta di soggiorno anche per aumentare la sicurezza nel territorio comunale, chiede notizie più dettagliate e precisamente se è stato ipotizzato e se è ritenuto possibile utilizzare le somme anche per la sicurezza stradale. Pensa che un utilizzo in tal senso potrebbe essere fatto per realizzare rotatorie che consentirebbero di aumentare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale e contemporaneamente abbellire il territorio.

L'**Assessore Frasca** fornisce i chiarimenti richiesti: l'articolazione degli importi è stata determinata anche dopo un'analisi e un'osservazione di quello che era stato fatto nei Comuni dell'area vasta, cercando di stabilire importi un po' più bassi; la determinazione degli importi tiene conto dei suggerimenti e delle richieste formulate dagli operatori turistici – anche in considerazione del fatto che l'applicazione dell'imposta è limitata a un numero esiguo di giorni, non trovando applicazione dopo i primi giorni di permanenza. In ordine alla proposta del Consigliere Schembari sulla destinazione da riservare alle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno afferma che sarà il Consiglio comunale a decidere in sede di approvazione del bilancio e che, per quello che è il suo ruolo, si attiverà per rispettare le richieste provenienti dagli operatori turistici.

Chiede ed ottiene di parlare il **Consigliere Signora Giuseppina Zisa** per dichiarare di non apprezzare l'intervento del Consigliere Luca Agnello nella parte in cui ha giudicato negativamente, definendola "nulla", l'azione della precedente amministrazione. Con riguardo ai rilievi mossi dal Consigliere Agnello per la carenza di notizie sul numero di strutture, suddiviso per tipologie, afferma che sarà proprio in conseguenza del lavoro che si sta avviando che si potranno avere dati più completi.

Chiede ed ottiene di parlare il **Vice Sindaco/Consigliere Giovanni Giavatto** il quale, riferendosi alle richieste di notizie formulate dai Consiglieri di minoranza sull'impiego delle somme che verranno incassate a titolo di imposta di soggiorno, legge il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Invita, quindi, a prendere atto di una completa previsione.

Interviene il **Sindaco** per informare il Consiglio e in particolare il Consigliere Schembari che aveva sollevato la questione con un proprio intervento: proprio in questo periodo ha sollecitato e ottenuto relazioni di servizio da parte del comando di Polizia Locale, oltre che dalla Protezione civile comunale, secondo le quali le c.d. fumarole non trovano origine nel territorio del Comune di Santa Croce Camerina ma che il fenomeno viene avvertito proprio per la particolare posizione geografica dello stesso che lo vede inserito e circondato dal territorio del Comune di Ragusa. Stesse informazioni fornisce anche con riguardo alle esalazioni sgradevoli di cui parlava il Consigliere Schembari e in ordine a ciò fa presente di avere ricevuto relazioni di servizio dalla Polizia Locale. Ritiene che il fenomeno troverà comunque una naturale e condivisa soluzione quando andrà a regime la trasformazione dell'economia del territorio passando da economia a vocazione agricola a economia a vocazione turistica. A tale riguardo informa il Consiglio comunale e la Collettività di avere ripreso un obiettivo strategico importante che era nell'agenda di una precedente Amministrazione comunale - nella quale il ruolo di Sindaco era ricoperto dall'attuale Consigliere comunale Lucio Schembari e il ruolo di Presidente del Consiglio comunale era ricoperto dall'attuale Sindaco Giovanni Barone. Invita, quindi, a lavorare tutti per il bene della Collettività con la consapevolezza che i tempi dell'azione amministrativa non sono istantanei.

Il **Consigliere Schembari** esprime il proprio compiacimento per le affermazioni del Sindaco secondo le quali l'attuale Amministrazione attiva vuole portare avanti un progetto di sviluppo economico per il quale entrambi – in una passata Amministrazione – avevano speso molte energie.

Il **Consigliere Agnello** chiede una sospensione dei lavori per consentire al gruppo di minoranza di predisporre un emendamento che si vuole proporre sull'argomento.

Il Presidente, acquisendo il consenso unanime dei Consiglieri presenti, dispone per una breve sospensione della seduta.

Sono le ore 20,20.

Alla ripresa dei lavori sono le ore 20,25 e, fatto l'appello, risultano presenti tutti i 12 Consiglieri comunali.

Il Capo gruppo di minoranza **Consigliere Agnello** legge l'emendamento proposto, che viene allegato al presente atto, secondo il quale si vogliono inserire una modifica all'articolo 5, comma a), sostituendo la parola "dodicesimo" con "quattordicesimo" e inserire all'articolo 5 la modifica della lettera d), inserendo la possibilità di esenzione per i soggetti con più di 65 anni di età nei mesi non di alta stagione (i mesi che vanno da ottobre a marzo).

Sull'emendamento proposto dal gruppo di minoranza vengono espressi i pareri favorevoli da parte del Responsabile del servizio finanziario, Dr. Bruno Busacca, e da parte del Revisore dei conti, Dr. Michelangelo Auriemma.

Chiede ed ottiene di parlare l'**Assessore Filippo Frasca** il quale, seppur facendo riserva che a prendere la decisione dovrà essere il gruppo consiliare di maggioranza – atteso che si tratta di emendamento proposto durante la seduta di Consiglio comunale e in merito alla quale la competenza è del Consiglio comunale e non di altri Organi – che magari avrebbe potuto assumere una decisione utile se coinvolto in altra fase del procedimento, esprime la disponibilità ad accogliere la proposta di elevare a 14 anni di età la fascia di

esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno; dichiara di non essere d'accordo, invece, sulla parte dell'emendamento che vuole riconoscere un allargamento del periodo di esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i soggetti con più di 65 anni di età nei mesi che vanno da ottobre a marzo. Espone le ragioni di tale punto di vista contrario all'emendamento e invita a riflettere sulla importante ricaduta finanziaria che ne deriverebbe in termini di entrate per il bilancio comunale; spiega che trattasi di un flusso turistico specifico e che rappresenta proprio la maggior parte dei soggetti che vengono a usufruire delle strutture ricettive (soprattutto camping) in quei mesi per i quali si vuole riconoscere l'esenzione con l'emendamento della minoranza. Osserva che trattasi di persone che vengono, perlopiù, dai Paesi Scandinavi e che hanno una discreta condizione economica che, oltretutto, non risentirà di un peso tributario di soli euro 2,50, atteso che il pagamento dell'imposta di soggiorno è limitato ai primi 5 giorni. Sottolinea che proprio queste somme consentirebbero di erogare quei servizi al turismo tanto invocati dal Consigliere Schembari nel corso dei propri interventi. Invita, quindi, il gruppo di minoranza a ritirare la seconda parte dell'emendamento (esenzione per soggetti over 65 anni nei mesi da ottobre a marzo) e manifesta la disponibilità dell'Amministrazione sulla prima parte dell'emendamento (prevedere l'esenzione per i ragazzi portando il limite di età da 12 a 14 anni).

Il **Consigliere Agnello**, dopo avere consultato i componenti del gruppo di minoranza, dichiara di ritirare la seconda parte dell'emendamento – quindi viene ritirata la parte di emendamento che proponeva di riconoscere l'esenzione per i soggetti over 65 anni nei mesi da ottobre a marzo.

Il Capo gruppo di maggioranza Consigliere Signora **Antonella Galuppi** prende atto che la minoranza ha corretto la formulazione della proposta di emendamento mantenendo solo la parte che tende ad elevare la fascia di esenzione dall'imposta di soggiorno per i soggetti fino a 14 anni di età, intervenendo a modificare il limite di età dei 12 anni contemplato nella proposta pervenuta dall'Amministrazione attiva.

Il **Consigliere Agnello** ritira l'emendamento presentato (tendente a riconoscere le due tipologie di esenzione: a favore dei soggetti fino a 14 anni e a favore dei soggetti over 65 anni). Formula, a nome proprio e dei Consiglieri del gruppo di minoranza (Gambino, Schembari e Zago) un nuovo emendamento che propone di sostituire nell'articolo 5, comma a), la parola "dodicesimo" con la parola "quattordicesimo", elevando il limite di età per l'esenzione dall'imposta di soggiorno da 12 a 14 anni di età.

Sull'emendamento così riproposto dal gruppo di minoranza vengono espressi i pareri favorevoli da parte del Responsabile del servizio finanziario, Dr. Bruno Busacca, e da parte del Revisore dei conti, Dr. Michelangelo Auriemma.

Poiché nessun altro dei Consiglieri chiede d'intervenire, il Presidente sottopone a votazione l'emendamento proposto dal gruppo di minoranza consiliare.

Si dà atto che, a inizio dei lavori, come da verbale n. 59, sono stati nominati scrutatori per le votazioni che avranno luogo durante l'odierna seduta i Consiglieri Candiano, Cognata e Schembari.

Con votazione palese per appello nominale l'emendamento viene approvato con 12 voti favorevoli (Mandarà, Galuppi, Cognata, Candiano, Santodonato, Giavatto, Zisa e Cappello, Agnello, Gambino, Schembari e Zago), n. 0 contrari, n. 0 assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

vista la proposta di deliberazione avente per oggetto “regolamento imposta di soggiorno”, qui allegata;
visto l’emendamento proposto dal gruppo di minoranza;
udito il parere di regolarità tecnica espresso sull’emendamento;
udito il parere di regolarità contabile espresso sull’emendamento;
udito il parere favorevole espresso sull’emendamento dal Revisore dei conti;
udito l’intervento del Sindaco;
udita l’illustrazione dell’Assessore Frasca;
uditi gli interventi dei Consiglieri Agnello, Galuppi, Giavatto, Schembari e Zisa;
visto l’art. 186 dell’Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;
visto il vigente Statuto comunale;
visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
constatato l’esito della votazione come proclamato dal Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA

di approvare l’emendamento proposto dal gruppo di minoranza e in particolare di sostituire nell’articolo 5, comma a), la parola “dodicesimo” con la parola “quattordicesimo”, elevando il limite di età per l’esenzione dall’imposta di soggiorno da 12 a 14 anni di età.

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara che l’emendamento proposto dalla minoranza è stato approvato all’unanimità.

A questo punto il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto “regolamento imposta di soggiorno”, come emendato, che viene allegato al presente atto.

Si dà atto che, a inizio dei lavori, come da verbale n. 59, sono stati nominati scrutatori per le votazioni che avranno luogo durante l’odierna seduta i Consiglieri Candiano, Cognata e Schembari.

Con votazione palese per appello nominale la proposta di regolamento, come emendato, all’unanimità, con n. 12 favorevoli (Mandarà, Galuppi, Cognata, Candiano, Santodonato, Giavatto, Zisa, Cappello, Agnello, Gambino, Schembari e Zago), con 0 voti contrari, n. 0 assenti, viene approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

vista la proposta di deliberazione avente per oggetto “regolamento imposta di soggiorno”, come emendato, qui allegata;

udito l’intervento dell’Assessore Frasca;

visto il parere di regolarità tecnica;

visto il parere di regolarità contabile;

visto il parere espresso dal Revisore dei conti;

uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Agnello, Giavatto, Galuppi, Schembari e Zisa;

visto l’art. 186 dell’Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente Statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato l'esito della votazione come proclamato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto "regolamento imposta di soggiorno", come emendato, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, ed il seguente dispositivo:

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel Comune di Santa Croce Camerina l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dal Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 1 gennaio 2018;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
Provincia di Ragusa

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Sindaco

OGGETTO: "Regolamento Imposta di soggiorno – Approvazione"

II PROPONENTE

2° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI – SERVIZI FINANZA E CONTABILITA'

UFFICIO/SERVIZIO: FINANZA E CONTABILITA'

Per quanto concerne la **regolarità tecnica** si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Li 21-07-2012

Il Dirigente del II Dipartimento – Responsabile Ragioneria
Dott. B. Busacca

2° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI – SERVIZI FINANZA E CONTABILITA'

Per quanto concerne la **regolarità contabile** si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Li 20-07-2012

Il Dirigente del II Dipartimento – Responsabile Ragioneria
Dott. B. Busacca

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91, si attesta la copertura Finanziaria come segue:

Interv. _____

Somma Disponibile: €. _____

Prenotare con la presente: €. _____

Differenza: €. _____

Li _____

Il Dirigente del II Dipartimento – Responsabile Ragioneria
Dott. B. Busacca

Proposta al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento Imposta di Soggiorno - Approvazione".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Rilevato, altresì, che il Comune di Santa Croce Camerina rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le numerose presenze rilevate nell'ultimo anno.

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal 1 gennaio 2018.

Visto il verbale del 04/07/2017

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. ...del di approvazione **Regolamento Imposta di Soggiorno**

Visti i pareri favorevoli avanti espressi ai sensi della L.R. 48/91 così come modificati dalla L.R. 30/2000


Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE


Per quanto in premessa esposto che qui si intende riportato

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel Comune di Santa Croce Camerina l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 1 gennaio 2018
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Il Dirigente del 2° Dipartimento



IL PROPONENTE



Verbale n.1

Regolamento Imposta di soggiorno

L'anno duemila diciassette il giorno quattro del mese di luglio, alle ore dieci (h 10.00) presso la Sala Consiliare del Comune di S. Croce Camerina si sono riuniti:

L'Assessore allo Sviluppo Economico Filippo Frasca, il dirigente del II dip.to dott. Bruno Busacca, la sig.ra M. Concetta Di Lorenzo dell'Ufficio Sviluppo Economico in qualità di verbalizzante, i sigg. Dimartino Leandra, (titolare dell'hotel "Kaucana Inn), Iurato Daniele (titolare casa vacanza " L'Araucaria), Cilia Gianluca (titolare casa vacanza "Solemare"), Renda Franco (titolare casa vacanza "Sogno siciliano"), D'Asta Antonino (titolare casa vacanza "Gli Ulivi"), Miccichè Ivana (titolare affittacamere "la casa di Montalbano"), Caruso Giorgio (titolare del B & B "Il Lentisco"), Schembari Maria Concetta (titolare del B&B "Carmenangel"), Barone Nicolanna (titolare del B & B "Dune Dorate), Milazzo M. Guglielma (titolare del B & B " Il Baglio del Gelso"), Iurato Giovanni (titolare del B & B " I Dammusi"), Cirrito Gioacchino (titolare del B & B " Tenuta Biddemi"), Ing. Giacchi Salvatore (titolare dell' azienda Agricampeggio "Capo Scalabri"), Luminoso Teresa (titolare del camping "Luminoso s.n.c.), Arch. Di Modica (titolare del camping " Scarabeo"), Chiarandà (titolare del camping " Cieffe Baya dei Coralli).

Prende la parola l' assessore Filippo Frasca che presenta lo schema del regolamento sull'imposta di soggiorno.

Interviene il sig. Renda, referente dell'associazione Stars Kamarina che trattasi di 15 strutture ricettive, propone che il relativo gettito deve essere destinato a finanziare i servizi riguardanti il turismo e la programmazione estiva per l'anno prossimo;

il sig. Cirrito insiste che le somme devono essere destinati al turismo;

il sig. Flaccavento e la sig.ra Miccichè suggeriscono di anticipare la stagione estiva ad Aprile fino a Settembre – Ottobre e prolungare i relativi servizi pubblici;

L'ing. Giacchi chiede di mantenere inalterate le tariffe per gli anni seguenti adottate in questo regolamento;

L'architetto Di Modica suggerisce di non far pagare l'imposta di soggiorno nella bassa stagione;

Il sig. Chiarandà e il sig. D'Asta chiedono di applicare l'imposta in rapporto alla tipologia delle strutture ricettive nonché del valore economico/prezzo del soggiorno e di istituire un servizio navetta;

La sig.ra Nicolanna Barone sottolinea di controllare e sanzionare le strutture ricettive abusive o che operano irregolarmente.

Il dott. Busacca stabilisce di applicare l'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2018 e che la misura può essere definita in rapporto alla classificazione delle strutture.

Alle ore 11.30 la seduta è sciolta.

Santa Croce Camerina, lì 04 luglio 2017

Letto, firmato e sottoscritto

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (RG)

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 24/07/2017	OGGETTO: Parere sulla proposta al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento Imposta di Soggiorno - Approvazione".
-----------------	--

L'anno 2017, il giorno ventiquattro del mese di luglio, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla "proposta al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento Imposta di Soggiorno - Approvazione".

Premesso che: l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno l'art. 1, utile;

Premesso che l'art. 239, comma 1 lett. b) n.7 del d.lgs n.267/2000 come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n.213/2012) prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di deliberazione al Consiglio avente ad oggetto: "Regolamento Imposta di Soggiorno - Approvazione".

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Vista la deliberazione di G.C. n. 128. del 18/07/2017

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali


Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs n.267/2000

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di delibera in oggetto,

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria



D.A. n. 58 del 12/10/2011

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 15 settembre 2005 n° 10 "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti" che individua nel metodo della programmazione lo strumento cardine dell'azione politica in tema di turismo;

Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto l'Asse 3 del PO FESR 2007/2013 Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo;

Visto l'Obiettivo Specifico 3.3. Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l'ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche;

Viste le Linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007 - 2013, adottate con Deliberazione di Giunta regionale n°266 del 29 ottobre 2008 e s.m.i.;

Visto il Documento "Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione" adottato con deliberazione di Giunta n°188 del 22 maggio 2009 e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 10 del 16 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 01 aprile 2011 con il quale sono stati indicati i comuni già riconosciuti "Località a vocazione turistica" e approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Visto il D.A. n. 14 del 03 marzo 2011 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 01 aprile 2011 con il quale il termine di 90 gg. per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al D.A. n. 10 del 16 febbraio 2011 è stato modificato in 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

Visto il D.A. n. 25 del 19/05/2011 con il quale è stata costituita la commissione di valutazione delle caratteristiche e dei requisiti previsti per l'inclusione dei Comuni fra le "Località a vocazione turistica"

Vista la nota n. 5050 del 25/07/2011 con la quale il presidente della Commissione ha comunicato di aver completato la valutazione delle caratteristiche e dei requisiti dei comuni richiedenti e trasmesso gli esiti della stessa.

Viste le note di richiesta integrazione documentazione inviate a tutti i Comuni che in prima istanza non hanno dimostrato di possedere i previsti requisiti minimi, ad eccezione del Comune di Falcone la cui istanza, seppur nei termini previsti dal D.A. n. 10/2011, è stata inoltrata alla commissione dopo che la stessa aveva già ultimato la valutazione.

Viste le note di risposta dei Comuni di Aragona, Lascari, Marineo, Mojo Alcantara, Pace del mela, Ravanusa, Regalbuto, Resuttano, S. Angelo di Brolo, S. Stefano di Quisquina, Solarino, Spadafora, Trappeto.

Ritenuto di dover sottoporre a valutazione le istanze dei Comuni ancorchè pervenute oltre il termine previsto dal D.A. n. 10 del 16 febbraio 2011 e del successivo D.A. n. 14 del 03 marzo 2011;

Visti i risultati della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione delle caratteristiche e dei requisiti previsti per l'inclusione dei Comuni fra le "Località a vocazione turistica"

Ravvisata, pertanto, la necessità di istituire l'elenco dei Comuni riconosciuti "località a vocazione turistica" che sono inseriti nel "Piano settoriale per l'attivazione delle linee di intervento del PO FESR"



I sottoscritti Consiglieri Comunali
propongono che venga emendato
il punto 6 dell'edg con le seguenti
modifiche:

) Art. 5 come c) sostituire "12" con "14"

~~per il~~ ~~interdizione~~

) Inserire nell'Art. 5 "d) nei mesi di ottobre, novembre,
dicembre, gennaio, febbraio, marzo per ~~gli~~ over 65.

1 Consiglieri Comunali


 ARNALDO


 ZASO

 GARRINO



SCARFARI

Barbara Favaroni


Lucrezia Ferrarese
IL RESPONSABILE


Città di Santa Croce Camerina
Provincia di Ragusa



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Schema- REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

(approvato con delibera Consiglio comunale n° del)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e le aree di sosta.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Santa Croce Camerina, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2018.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, disciplinata dalla competente legge regionale in materia di turismo, situate nel territorio di Santa Croce Camerina

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Santa Croce Camerina, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita, entro i massimi di legge, con provvedimento del Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell'art.42 del d.Lgs. n. 267/2000 entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui il C.C. non deliberasse entro il termine di approvazione del bilancio, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i *residence* e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.
3. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 pernottamenti.
4. Nel presente regolamento si applicano per le varie tipologie di strutture ricettive presenti sul territorio comunale le tariffe specificate nell'allegato A ad eccezione dei casi individuati all'articolo successivo "esenzioni".

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
 - c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6

Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Santa Croce Camerina dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Articolo 8

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Santa Croce Camerina sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Santa Croce Camerina



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo. Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Allegato A

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Struttura ricettiva	Tariffa per pernottamento
Struttura alberghiera a 5 stelle o superiori	€. 1,50
Struttura alberghiera fino a 4 stelle	€. 1,00
B&B	€. 0,75
Struttura extra alberghiera	€. 0,75
Campeggi	€. 0,50

Città di Santa Croce Camerina
Provincia di Ragusa



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

**Schema- REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

(approvato con delibera Consiglio comunale n° *63* del *27/7/17*)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e le aree di sosta.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Santa Croce Camerina, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2018.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, disciplinata dalla competente legge regionale in materia di turismo, situate nel territorio di Santa Croce Camerina

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Santa Croce Camerina, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita, entro i massimi di legge, con provvedimento del Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell'art.42 del d.Lgs. n. 267/2000 entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui il C.C. non deliberasse entro il termine di approvazione del bilancio, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i *residence* e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.
3. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 pernottamenti.
4. Nel presente regolamento si applicano per le varie tipologie di strutture ricettive presenti sul territorio comunale le tariffe specificate nell'allegato A ad eccezione dei casi individuati all'articolo successivo "esenzioni".

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
 - c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6

Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

- a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
- b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Santa Croce Camerina dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Articolo 8

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Santa Croce Camerina sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Santa Croce Camerina



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo. Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 13 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come ogni altra legge dello Stato.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Allegato A

TARIFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Struttura ricettiva	Tariffa per pernottamento
Struttura alberghiera a 5 stelle o superiori	€. 1,50
Struttura alberghiera fino a 4 stelle	€. 1,00
B&B	€. 0,75
Struttura extra alberghiera	€. 0,75
Campeggi	€. 0,50

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Pietro Mandarà

Il Consigliere Anziano
f.to Antonella Galuppi

Il Segretario Comunale
f.to Francesco Piro

Il Messo Comunale ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è affissa all'Albo Pretorio cartaceo comunale il giorno _____ per rimanervi fino al _____ per quindici giorni consecutivi. (art.11 L.R.44/91)

Data _____ Il Messo Comunale f.to _____

Il Messo Comunale ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è stata affissa all'Albo Pretorio cartaceo comunale dal giorno _____ al _____

Data _____ Il Messo Comunale f.to _____

SI ATTESTA che il presente atto è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, legge 18 giugno 2009,n.69).

Data _____ Il Responsabile f.to _____

Il Segretario Comunale, viste le superiori attestazioni di pubblicazione

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Data _____ Il Segretario Comunale f.to _____

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA, L.R. 44/91 e successive modifiche (Art. 4 L.R. 23/97)

- Dichiarata di E.I. (art. 12 comma 2)
- Decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione (Art. 12 comma 1)

Data _____ f.to Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale e si rilascia :

in carta libera/legale - per uso amministrativo
a richiesta del Cons. Com.le sig. _____

giusta richiesta prot. _____ del _____

Data _____ Il Funzionario _____